

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da

EUGENIA SERRAO

- Presidente -

Sent. n. sez. 963/2026

BRUNO GIORDANO

UP - 30/09/2026

ATTILIO MARI

R.G.N. 18642/2026

MARIA CONCETTA MARZO

Motivazione Semplificata

FRANCESCA DELLA VALLE

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza

nel procedimento a carico di:

avverso la sentenza del 13/03/2026 del GIP del Tribunale di Vicenza

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Della Valle;

lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sostituto Procuratore

FRANCESCA CERONI

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza propone ricorso avverso la sentenza di proscioglimento emessa, a seguito di opposizione a decreto penale, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza in rito abbreviato nei confronti di imputata del delitto di cui all'art. 187, commi 1, 1-*bis* e 1-*quater*, d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per essersi posta alla guida della propria autovettura in stato di alterazione psicofisica rilevato a seguito di analisi del sangue eseguite da parte del personale medico



dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, dopo aver assunto sostanze stupefacenti (del tipo benzodiazepine), con l'aggravante di aver provocato un sinistro stradale (fuoriuscita autonoma) in ore notturne, in [REDACTED] l'8 aprile 2023.

2. Il Procuratore ricorrente si duole del fatto che il giudice abbia assolto l'imputata dal reato ascrittale «perché il fatto non sussiste» sulla base di una motivazione contraddittoria, ritenendo che non fosse provato lo stato di alterazione conseguente all'assunzione di stupefacenti al momento della guida.

Reputa, infatti, che la decisione giunga a conclusioni «monche e illogiche» in quanto valorizza in modo esclusivo le conclusioni del consulente della difesa, non aderenti agli esiti delle conclusioni degli accertatori, ritenendo minusvalenti l'accertamento svolto nell'immediatezza dalla polizia locale e l'accertamento dei liquidi corporei effettuato con esami di laboratorio; in particolare, poi, non esamina il probabile effetto cumulativo di psicofarmaci e alcool (entrambi presenti nell'organismo dell'imputata al momento del fatto), con conseguente inevitabile alterazione psicofisica al momento della guida, desumibile anche dal pericolo stradale creato, attribuendo all'assunzione di alcool preminenza assoluta.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'accogliendo del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

2. Osserva innanzitutto il Collegio che al fatto per cui è processo, consumato in data 8 aprile 2023, non può ritenersi applicabile l'art. 187 cod. strada nella versione incisa, in senso peggiorativo (ovvero attraverso l'eliminazione del riferimento allo "stato di alterazione psico-fisica") dalla legge 25 novembre 2024, n. 177 (Sez. 4, n. 33637 del 10/09/2025, Mastria, non mass.).

Va, dunque, applicata la normativa vigente al momento della commissione del fatto, che richiede, oltre alla prova del cosiddetto parametro analitico, ovvero l'assunzione della sostanza stupefacente, anche la prova del cosiddetto parametro clinico, ovvero lo stato di alterazione psicofisica riconducibile all'assunzione medesima al momento della guida.



3. Tanto premesso, come osservato anche dalla già citata Sez. 4, n. 33637 del 2025 in relazione al reato previsto dall'art. 187 cod. strada *ratione temporis* applicabile, a rilevare non è la condotta di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guidi in stato d'alterazione psicofisica determinato da tale assunzione.

L'accertamento richiesto deve riguardare sia l'avvenuta assunzione, sia le caratteristiche proprie dell'alterazione (così, Sez. 4, n. 5793 del 22/01/2021, Rahal, non mass.). Questa Corte ha, infatti, già più volte affermato che ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 187 cod. strada non è sufficiente che l'agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione (Sez. 4, n. 39160 del 15/05/2013, Braccini, Rv. 256830 – 01; Sez. 4, n. 15078 del 17/01/2020, Gentilini, Rv. 279140 – 01).

In particolare, per l'ipotesi di contestuale assunzione di alcool e sostanza stupefacente (Sez. 4, n. 41376 del 18/07/2018, Basso, Rv. 274712 – 01), è stato osservato che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 187 cod. strada, pur in presenza di un contestuale stato di ebbrezza alcolica, è necessario l'accertamento, oltre che dell'assunzione di sostanze stupefacenti, di uno stato di alterazione psicofisica derivante da tale assunzione (in applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza che aveva ritenuto sufficiente ai fini dell'accertamento della predetta alterazione il non univoco dato chimico desumibile dai liquidi fisiologici).

4. Ciò chiarito, giova ribadire che anche a seguito della modifica dell'art. 606 cod. proc. pen., lett. e), con la legge 20 febbraio 2006, n. 46, la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da «altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame», non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di valutare la correttezza dell'*iter* argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all'annullamento quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata (tra le ultime, Sez. 4, n. 5189 del 13/12/2024, dep. 2025, Tosi, non mass.).

Per consolidata giurisprudenza di legittimità, è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 – 01,



Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100 – 01, Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702 – 01). Come di recente ribadito, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01).

5. Occorre, dunque, osservare che il ricorrente, pur evocando cumulativamente vizi della motivazione ritenuta monca e contraddittoria, ha di fatto sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il sopra richiamato diritto vivente.

5.1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza ha puntualmente analizzato le risultanze dell'istruttoria dibattimentale e ne ha dato conto in una motivazione accurata e non manifestamente illogica.

5.2. Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il G.I.P. non si è limitato a valorizzare in modo esclusivo le conclusioni del consulente della difesa, operando uno sbilanciamento valutativo rispetto agli altri elementi di prova (rappresentati dagli accertamenti svolti nell'immediatezza dalla polizia locale e dall'accertamento strumentale dei liquidi corporei).

Nella sentenza, infatti, si dà conto del dato oggettivo relativo all'effettivo riscontro di benzodiazepine nel sangue e dei vari dati di laboratorio (presi in considerazione anche dal consulente dell'imputata), e, al contempo, si pongono tali elementi in confronto con i sintomi riscontrati sull'imputata. In siffatta valutazione, il G.I.P., da una parte, ha specificato di condividere la valutazione operata dal predetto consulente e, dall'altra parte, ha osservato – in maniera autonoma e sganciata dalla consulenza medesima – il mancato riscontro di sintomi che la letteratura medica ricollega all'effetto dell'assunzione di benzodiazepine e il riscontro, invece, di sintomi (eloquio impastato e alito vinoso) ricollegabili all'assunzione di alcool, rimarcando che tali sintomi erano confermati dalla positività su sangue dell'alcool etilico.

Infine, nella sentenza impugnata viene altresì osservato che il dato del



dosaggio di benzodiazepine riscontrato nel sangue, anche alla luce delle particolari condizioni di stabile assuntore dell'imputata, non era, da solo, idoneo a confermare l'esistenza di un'intossicazione, così giungendo - con un percorso argomentativo adeguato e coerente che tiene conto dei diversi elementi raccolti (esiti di laboratorio e sintomatologia dell'imputata) e li pone in raffronto tra loro - a escludere che ella fosse in stato di alterazione proprio per l'assunzione di benzodiazepine al momento della guida del veicolo.

6. Alla stregua delle considerazioni sopra svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così è deciso, 30/09/2026

Il Consigliere estensore
FRANCESCA DELLA VALLE

Il Presidente
EUGENIA SERRAO

